



Il Prefetto di Padova

Fasc. n. 2178/2020 Area I

PREMESSO che:

- con decreto n.fasc. 46714/2023 del 29 maggio 2023 è stata adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84 c. 4 e 91 c. 6 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti della società WIN ECOLOGY SRL (CF 05143570280), avente sede legale in Padova, via Savonarola n. 217, in considerazione della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa;

- le disposizioni di legge di cui al d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, nonché ai protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e del 27 gennaio 2015, sono preordinate ad assicurare un presidio efficace al fine di scongiurare che l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti dell'impresa si riverberino sulla conclusione di opere già avviate o sulla continuità di funzioni o servizi ritenuti indifferibili, tenendo presente anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo in tali casi forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione Pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;

- ai sensi dell'art.92, comma 2 *bis*, del d.lgs. n.159/2011, nel testo modificato dal d.lgs. n.153/2014, e dell'art.32, comma 10, del d.l. n.90/2014, la verifica dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui al predetto art.32, comma 10, e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti è di competenza del Prefetto che ha emesso il provvedimento interdittivo;

ATTESO che, a seguito del predetto provvedimento interdittivo, si è dato immediato avvio alla verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art.32, comma 10, del d.l. n.90/2014, convertito con legge n.114/2014, la cui attivazione è possibile qualora *“sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art.94, comma 3, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.159”* e che *“in tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC”*;

CONSIDERATO CHE sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento di cui all'art. 32, comma 10, decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90, convertito in legge n.114/2014, poiché la tutela dei diritti fondamentali cui è sottesa la prosecuzione contrattuale, unitamente all'interesse pubblico di tutela della legalità e di prevenzione dei



Il Prefetto di Padova

tentativi di infiltrazione mafiosa, richiedono l'attivazione della misura di straordinaria e temporanea gestione;

VISTO il decreto 66598 p.n.fasc. 2178/2020 Area I in data 1 agosto 2023, qui integralmente richiamato, che, in ragione di quanto sopra emarginato, ha disposto:

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32, comma 1, lett. b), e comma 10, del d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni nella legge n.114/2014, della società WIN ECOLOGY SRL (CF 05143570280) avente sede legale in Padova, via Savonarola n. 217, limitatamente alla prosecuzione dei rapporti contrattuali più sopra individuati (**segnatamente i contratti n. 1, n. 2, n. 3 individuati in premessa**) in quanto essenziali ad assicurare la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione “[...] *gli amministratori [...] sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura*” (Prime Linee Guida);

- di procedere con il presente decreto alla nomina di due amministratori straordinari, rinviando ad un successivo atto l'eventuale nomina di altri amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge, riservandosi altresì di autorizzare i predetti ad avvalersi di coadiutori, come previsto dalle Terze Linee Guida, anche considerata la complessità gestionale e l'ampia diversificazione delle competenze professionali necessarie per dar corso alla prosecuzione dei rapporti contrattuali;

- di incaricare, in considerazione dell'acclarata e comprovata competenza, il dott. Gianluca CASILLO e il dott. Cesare MAURO della straordinaria e temporanea gestione della società WIN ECOLOGY SRL limitatamente alla prosecuzione dei contratti nei termini sopra individuati (**segnatamente i contratti n. 1, n. 2, n. 3 individuati in premessa**), conferendo altresì il potere di effettuare – entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 45 giorni dalla data del presente atto, salvo proroga – la ricognizione puntuale di tutti i rapporti contrattuali stipulati tra la WIN ECOLOGY SRL e altre Amministrazioni pubbliche, al fine di acquisire piena contezza del numero e della tipologia di contratti pubblici in essere, ai fini di un'eventuale estensione del perimetro di operatività e di efficacia della misura straordinaria in parola;

- di stabilire che la durata massima della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze strettamente funzionali al corretto e



Il Prefetto di Padova

completo svolgimento dei contratti più sopra individuati o gli eventuali ulteriori che dovessero emergere all'esito delle verifiche dei commissari, fatta salva l'eventuale cessazione anticipata della misura di straordinaria e temporanea gestione "*in ragione dei tempi necessari a ricondurre lo stesso [il contratto] sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato*" (Seconde Linee Guida);

- di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto previsto dalle citate *Terze linee guida*, previa attestazione da parte degli amministratori straordinari del valore residuo dei contratti più sopra individuati;

- di disporre, ai sensi del comma 7 del citato art. 32, che l'utile d'impresa derivante dalla prosecuzione dei citati contratti determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento sino all'esito dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva, fermo restando quanto previsto dalle *Quinte linee guida*;

RILEVATO che con note del 21 settembre 2023 e del 9 ottobre 2023 il dott. Gianluca CASILLO e il dott. Cesare MAURO, all'esito della ricognizione puntuale di tutti i rapporti contrattuali in corso di esecuzione, hanno comunicato che:

N. 1. per quanto riguarda, Stazione appaltante **ASIA NAPOLI**, procedura aperta n. 492/2022 lotto n. 3 (CIG 940826383B), non è mai stato sottoscritto alcun contratto ;

N. 2. per quanto riguarda, Stazione appaltante **ASIA NAPOLI**, procedura aperta n. 472/2022 lotto 4 (CIG 9076079952), il contratto è stato sospeso a far data dal 20 di giugno;

N. 3. non risulta nessun altro contratto cui estendere le misure di straordinaria gestione

RAVVISATA la necessità che la misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al decreto vada circoscritta al solo contratto con il comune di Pompei contratto Rep. 6062, del 22.6.2021, e Rep. 6063, del 29.7.2021

RAVVISATA pertanto la necessità di confermare, precisando a seguito della prescritta ricognizione effettuata, il perimetro di applicazione della straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32, comma 1, lett. b), e comma 10, del d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni nella legge n.114/2014, della WIN ECOLOGY SRL;

VISTI:

- la legge n.241/1990;

- il d.lgs. n.50/2016;



Il Prefetto di Padova

- il d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014;

- il d.lgs. n.159/2011;

- i protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e del 27 gennaio 2015, recanti rispettivamente le "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-U.T.G. ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" e le "Seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione e anticorruzione e antimafia";

- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 19 gennaio 2016 recante le "Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del decreto-legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia";

- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 ottobre 2018 recante le "Quinte Linee Guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 90/2014";

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II – Ord. e Sic. Pub. prot. n.34983 del 6 agosto 2015;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II – Ord. e Sic. Pub. prot. n.0035198 del 10 maggio 2016;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II – Ord. e Sic. Pub. prot. n.41785 del 9 giugno 2016;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff. II –XI prot. n.79484 del 24 novembre 2016;

DECRETA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- di confermare, precisando ad esito della richiamata ricognizione effettuata, che la straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32, comma 1, lett. b), e comma 10, del d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni nella legge n.114/2014, della WIN ECOLOGY SRL (CF



Il Prefetto di Padova

05143570280), avente sede legale in Padova, via Savonarola n. 217, ha per oggetto **il solo rapporto contrattuale con il comune di Pompei**;

DISPONE

1. la notifica del presente decreto al dott. Gianluca CASILLO e il dott. Cesare MAURO e all'operatore economico WIN ECOLOGY SRL;
2. la comunicazione del presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
3. di comunicare il presente decreto alle Stazioni appaltanti individuate tramite sistema BDNA e coinvolte nel contraddittorio procedimentale;
4. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della relativa notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni da detta notifica, comunicazione o piena conoscenza;
5. ai sensi dell'art.15 ter, comma 4, del d.lgs. n.33/2013, introdotto dall'art.14 del d.lgs. n.97/2016, la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Prefettura di Torino, nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le modalità indicate nella delibera del Consiglio dell'ANAC n.1040 del 14 novembre 2018.

Padova, 16 ottobre 2023

IL PREFETTO
Mesina